

CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE

tra

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (di seguito denominato anche "*Ufficio Scolastico Regionale*") rappresentato dal Direttore Generale

Dott.ssa Donatella D'Amico, domiciliato ai fini del presente atto presso

l'Ufficio medesimo, Via XXV Aprile n. 19 – 60125 Ancona - CF: 80007610423

– Casella PEC drma@postacert.istruzione.it

e

L'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (di seguito denominata anche "*Azienda*") con sede legale in Ancona, Via Conca n. 71 – cap. 60020,

Codice fiscale e partita IVA 01464630423 – Casella PEC

aou.ancona@emarche.it – legalmente rappresentata dal Dott. Armando

Marco Gozzini, nella qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante

della medesima

e

L'Istituto scolastico "Novelli Natalucci" (di seguito denominato anche "*Istituto*") con sede in Ancona, Via Fanti n. 10 – C. F.: 80014930426 - Codice

Meccanografico ANIC813007 - Casella PEC anic813007@pec.istruzione.it

rappresentato dal Dirigente Scolastico, Lucia Cipolla, in qualità di datore di

lavoro dei docenti impegnati nella sezione scolastica ospedaliera operativa

presso l'Azienda

PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA OSPEDALIERA

gestito dal Ministero dell'Istruzione tramite le singole Istituzioni Scolastiche presso l'*Azienda*

VISTI

- gli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla salute e all'istruzione costituzionalmente tutelati;
- la "Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale" adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, C 148, 16 giugno 1986);
- la Legge 27 maggio 1991, n.176 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";
- la Circolare Ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;
- la Circolare Ministeriale 7 agosto 1998, n. 353, che dispone che la scuola in ospedale si trasformi in una "*struttura scolastica reale ed organizzata*" e che introduce, per la prima volta, aspetti importanti quali "*la flessibilità organizzativa, la disponibilità dell'organico, le risorse sui diversi livelli scolastici, il rapporto con la scuola di provenienza e con le autorità sanitarie e la formazione dei docenti*";

Visti altresì:

- la normativa nazionale vigente in materia autonomia delle istituzioni scolastiche e recante disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;
- la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con particolare riferimento alle disposizioni che sono volte ad assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate;
- il D.Lgs. 63 del 13 aprile 2017, il cui art. 8 prevede in particolare che “per garantire il diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare *“e' assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalita' telematica”*;
- il D.M. n. 461 del 6 giugno 2019, relativo all'adozione delle Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare;
- il documento “Verso una scuola che promuove salute”, redatto congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni - “Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Indirizzi di "policy" integrate per la Scuola che Promuove Salute".
(Repertorio Atti n.: 2 /CSR del 17/01/2019);

– il protocollo d'intesa per la "Tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione", firmato il 18 gennaio 2022, tra il Ministro della salute e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

– il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento "I DIRITTI DEI BAMBINI IN OSPEDALE";

– l'Accordo di programma per l'attuazione del servizio di istruzione domiciliare in ospedale", approvato con Delibera di Giunta Regionale Marche n. 120 del 8 febbraio 2021, siglato tra l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Marche.

ATTESO CHE:

– l'attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;

– le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni nelle classi di appartenenza;

– i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per quegli studenti impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;

- il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici è necessario per l'integrazione di compiti e di attività delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minorenne malato.

CONSIDERATO che:

- all'interno dell'*Azienda* dall'a. s. 1992/1993 è stata istituita, ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, una sezione distaccata della Scuola Elementare "E. De Amicis" di Ancona presso l'ex Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione "G. Salesi";
- dall'a. s. 2000/2001 la sezione scolastica ospedaliera è incardinata presso l'Istituto Comprensivo "Armando Novelli" di Ancona e il servizio è stato ulteriormente incrementato (2001/2002) con l'istituzione di un organico di scuola secondaria di primo grado – che per l'a.s. 2023/24 sarà di n. 51 ore settimanali, articolate nelle seguenti discipline: materie letterarie per n. 24 ore, matematica e scienze per n. 12 ore, inglese per n.6 ore, educazione artistica per n.3 ore, musica per n. 6 ore – e con due posti di scuola dell'infanzia di cui un docente operante in orario antimeridiano presso la SOD di Neuropsichiatria Infantile del Presidio "G. Salesi" e a completamento orario negli altri reparti e l'altro docente in tutti i reparti del Presidio "G. Salesi";
- dal 2012, l'Istituto Comprensivo "A. Novelli" è divenuto "Novelli-Natalucci" per effetto di dimensionamento scolastico;
- i docenti di scuola ospedaliera si occupano dei minori di diversa età che si accostano alla scuola e la frequentano presso l'aula didattica messa a

disposizione dall'*Azienda* presso le varie SOD e/o all'interno delle medesime camere di degenza;

- la ricognizione dei fabbisogni promossa dall' Ufficio Scolastico Regionale ha evidenziato la necessità di incrementare l'organico al fine di destinare due unità di personale (rispettivamente per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria) alla SOD di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita sita presso il Presidio di Torrette dell'*Azienda*;
- che il predetto servizio si svolge secondo un progetto di differenziazione didattica montessoriana presso l'aula didattica messa a disposizione dall'*Azienda* e allestita con i materiali montessoriani;
- l'Istituto Comprensivo "Novelli-Natalucci" svolge le attività didattiche e organizzative che ad esso competono in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Ufficio Scolastico Regionale:

- ha individuato Il Liceo di Stato "Carlo Rinaldini" di ANCONA quale scuola Polo regionale per il servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare;
- promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in Ospedale tramite Sezioni Ospedaliere

funzionanti presso l'*Azienda*, cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente;

- ha costituito il Comitato Tecnico Regionale, presieduto dal Direttore Regionale o da suo dirigente delegato, e composto dal Dirigente Scolastico della scuola polo Liceo "C. Rinaldini", dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Novelli-Natalucci", dai referenti dell'U.S.R., dai docenti coordinatori della scuola in ospedale e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere della persona di minore età ricoverata in ospedale o in istruzione domiciliare;
- assicura, nei limiti delle risorse disponibili, e coordina il servizio d'istruzione domiciliare per gli alunni che, già ospedalizzati per gravi patologie, non possono frequentare la scuola per un periodo superiore a gg. 30, a causa di gravi patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari, necessità terapeutiche che, per complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica;
- promuove, mediante gli uffici competenti e l'attività della Scuola Polo, interventi di formazione in servizio per il personale docente e momenti di formazione congiunta con gli operatori dell'*Azienda*.

Articolo 2

L'Azienda:

- individua e mette a disposizione, nei limiti degli spazi disponibili, locali idonei per le attività educative, didattiche e ludiche previste dal servizio

d'istruzione ospedaliera, definiti e aggiornabili periodicamente dalla

Direzione Generale dell'*Azienda*;

– mette a disposizione, nei limiti delle dotazioni disponibili, arredi e

attrezzature per le attività didattiche da svolgersi anche con supporti

telematici (Internet) in collegamento con le scuole esterne e di

provenienza sia degli alunni sia dei docenti, assumendosi, in particolare,

l'onere delle spese telefoniche e dei canoni relativi al funzionamento di

attrezzature per la didattica in presenza e a distanza per alunni

ospedalizzati;

– garantisce, in linea con quanto previsto dalla D.G.R. n. 120/2021 citata in

premessa e nei limiti delle polizze assicurative aziendali, l'estensione

della copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) la

quale opererà per i danni eventualmente cagionati dal personale docente

ai terzi e/o per i danni dallo stesso subiti durante lo svolgimento

dell'attività di docenza all'interno delle strutture ospedaliere. Resta inteso

che le istituzioni scolastiche garantiscono al personale docente la

copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL) e malattie

professionali;

– favorisce, nel rispetto dei regolamenti aziendali in vigore, l'accesso del

personale delle sezioni di Scuola in Ospedale ai servizi offerti al

personale sanitario dipendente dell'*Azienda* quali a titolo esemplificativo il

servizio mensa o l'accesso ai posti auto, compatibilmente e nei limiti delle

risorse disponibili, in linea con quanto previsto dalla D.G.R. n. 120/2021

citata in premessa;

- favorisce la collaborazione del personale sanitario alla formazione/informazione periodiche e all'aggiornamento dei docenti in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili all'attività e favorisce, altresì, la partecipazione del personale sanitario a momenti di formazione congiunta, in modo coordinato e dietro coordinamento del personale medico/sanitario operante all'interno delle singole strutture dell'Azienda,
- invia all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque con cadenza giornaliera, un elenco aggiornato riportante il numero dei pazienti con età rientrante nell'ambito di applicazione del servizio della scuola in ospedale, suddivisi per fasce d'età (età prescolare/scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in particolare dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità della normativa sopra richiamata e per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente convenzione.

Articolo 3

Le parti si impegnano a nominare i nuovi componenti del Comitato Operativo Misto – originariamente costituito, ai sensi di quanto previsto nella Circolare Ministeriale 7 agosto 1998, n. 353, nell'ambito della precedente Convenzione in vigore per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2022/2023 compreso — per

l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento del servizio scolastico,

nominato congiuntamente dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e

dall'*Azienda*. Il Comitato è costituito da:

– il Direttore Generale dell'*Azienda* (o suo delegato);

– il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (o suo delegato);

– il Referente RegionaleUSR per la SiO e l'ID;

– il Dirigente Scolastico della Scuola Polo Regionale;

– un Referente Sanitario, per la scuola in Ospedale, nominato dalla

Direzione Generale dell'*Azienda*;

– il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Novelli – Natalucci" (o un

suo delegato);

– un docente per ogni ordine di scuola, avente funzioni di coordinamento;

– un rappresentante delle famiglie o di associazioni di genitori e di studenti.

Il Comitato svolge le proprie funzioni a titolo gratuito. Ha in particolare la

funzione di consentire lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei

bisogni delle parti della presente convenzione, nonché dei bambini e

adolescenti ricoverati o seguiti in day hospital, e di favorire l'individuazione e

l'adozione degli interventi necessari alla migliore fruizione del servizio

scolastico da parte dei minorenni ricoverati o seguiti in regime day-hospital o

di istruzione domiciliare.

Nella prima seduta, da convocarsi a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale

non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il

Comitato individua un Coordinatore, nonché un operatore sanitario che svolga la funzione di referente per l'Istituto scolastico e i docenti coordinatori scolastici che svolgano la funzione di referenti per l'*Azienda*.

Lo scambio di informazioni Scuola-Ospedale deve comunque mantenere caratteristiche di continuità e tempestività in relazione all'inserimento di nuovo personale scolastico, all'eventuale mutamento delle regole di reparto, ad ogni situazione di particolare criticità organizzativa e /o terapeutica che potrebbe richiedere la ri-definizione di tempi, spazi, atteggiamenti, modalità di intervento.

Articolo 4

Il Comitato Operativo Misto ha la facoltà di adottare un regolamento interno di organizzazione che preveda anche i rapporti tra i singoli docenti e i vari operatori sanitari. Esso comunque viene convocato dal Coordinatore, di norma, all'inizio e al termine di ciascun anno scolastico al fine di definire gli elementi organizzativi di base, permettere lo scambio di informazioni, la conoscenza dei bisogni delle parti, la verifica delle esperienze in atto, coordinare interventi esterni di volontariato e di animazione, anche in collaborazione con Associazioni di genitori e/o di volontariato operanti presso i reparti.

Articolo 5

Il personale sanitario e il personale docente rappresentano due componenti ugualmente qualificate nei rispettivi settori di competenza, tese al

raggiungimento del fine comune di armonizzare il percorso clinico e quello educativo-formativo.

Il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dovrà esercitare la propria funzione di insegnamento nel rispetto delle indicazioni ricevute dal personale sanitario, indicazioni volte a tutelare la salute dell'allievo degente, preoccupandosi, inoltre, di tenere un comportamento rispettoso della protezione dei dati personali e delle libertà fondamentali degli alunni ricoverati e astenendosi da interventi che competono al personale sanitario.

Il personale sanitario e gli specialisti saranno ugualmente tenuti a rispettare lo svolgimento dell'attività didattica dei docenti, nei tempi e nei modi sopra delineati, consapevoli che tale attività è parte integrante, a pieno titolo, del processo di cura. Ogni possibile conflitto tra gli interessi rappresentati dalle istituzioni firmatarie sarà risolto sulla base delle esigenze sanitarie espresse dal Direttore/Responsabile della struttura sanitaria aziendale presso la quale il paziente è in cura, o suo delegato, in accordo con il Dirigente scolastico dell'Istituto. Tali esigenze dovranno essere prioritarie rispetto agli altri bisogni.

Articolo 6

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di trattamento dei dati personali.

In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati

personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione.

Le parti danno quindi atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) del Reg. UE 679/2016, il trattamento dei dati personali pur non essendo obbligatorio è comunque necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti, rilasciandone, quindi, esplicita autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, paragr. 7 del Regolamento UE 2016/679, le suddette Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi del trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, confermano di ben conoscere e applicare il Regolamento UE n. 2016/679, il D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., come anche modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività di cui alla Convenzione.

I dati verranno trattati, ai fini della conclusione della presente Convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione, sia con strumenti cartacei che informatici e non verranno sottoposti a processi decisionali automatizzati; gli stessi saranno conservati per il tempo ex lege

previsto, nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della corretta esecuzione della Convenzione.

I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne delle parti, ai loro dipendenti, specificamente autorizzati e formati dalle Parti, alle compagnie assicurative o ad altri soggetti terzi solo per le finalità qui espressamente indicate. I dati non verranno trasferiti all'esterno dello spazio UE.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 2016/679.

Il personale scolastico non potrà effettuare alcuna attività di trattamento rispetto a quelle specificamente previste per l'assolvimento dei compiti di cui alla presente convenzione, connessi alla garanzia del diritto allo studio e all'istruzione degli studenti ricoverati in ospedale. Qualsiasi attività di trattamento effettuata in difformità rispetto a quanto ivi statuito sarà considerata priva di base giuridica, da ricondursi quindi direttamente alla responsabilità personale del singolo che contravviene alle disposizioni impartite dall'Azienda Ospedaliera e dall'Istituto Scolastico.

L'*Azienda* e l'Istituto Comprensivo "Novelli-Natalucci" dichiarano che la presente clausola assolve agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 7

Il Dirigente Scolastico promuove iniziative formative e di aggiornamento per gli insegnanti in servizio, autonomamente ovvero in collaborazione con

l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Azienda, le Associazioni di volontariato che operano in favore delle persone di minore età, impegnandosi a consentire ed agevolare la partecipazione del personale docente delle Sezioni Ospedaliere e del personale scolastico interessato allo svolgimento dei progetti di Istruzione Domiciliare.

Articolo 8

L'Ufficio Scolastico Regionale, l'Azienda, l'Istituto Comprensivo "Novelli-Natalucci" promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti Locali competenti in materia di educazione e istruzione, aventi come finalità la valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere, nell'ottica del complesso dei "servizi alla persona e alla comunità" (D. Lvo. 31 marzo 1998, n. 112). I sottoscrittori del presente accordo, inoltre, si impegnano a informare costantemente circa l'andamento delle attività programmate e realizzate in Tavoli territoriali eventualmente costituiti dalle parti.

Articolo 9

L'Istituto, in qualità di datore di lavoro nei confronti del personale docente coinvolto nell'esecuzione della presente Convenzione, secondo l'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, assolve, per il proprio settore ateco, agli obblighi di formazione obbligatoria nei confronti dei docenti medesimi.

L'Istituto si impegna quindi a trasmettere il programma della formazione specifica svolta (8 ore) in modo che l'Azienda possa effettuare una formazione aggiuntiva sugli argomenti non trattati.

L'Azienda provvederà, sempre ai sensi del richiamato art. 37 e sulla base di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (Rep Atti 211/CSR), a fornire formazione specifica aggiuntiva di 4 ore per i rischi connessi ai luoghi e agli ambienti dell'Azienda stessa nei quali le attività vengono effettuate, nonché con riferimento ai pazienti nei confronti dei quali i docenti sono chiamati a svolgere le proprie mansioni.

Per i docenti che abbiano già svolto i corsi di formazione presso l'Azienda di cui al periodo precedente, l'Azienda stessa erogherà altresì l'aggiornamento pari a 6 ore di formazione specifica, allo scadere dei 5 anni dall'ultima formazione effettuata.

L'Azienda fornisce inoltre ai docenti adeguati dispositivi di protezione individuale, per l'accesso ai reparti, così come definito nel DVR dell'Azienda.

L'Azienda predispone un documento di valutazione dei rischi da interferenza che dovrà essere firmato e accettato dall'Azienda e dall'Istituto, entrambi in qualità di datori di lavoro.

Il docente deve essere informato in merito alle misure di profilassi e di medicina preventiva obbligatorie per l'accesso ai reparti, come previsto dalla policy dell'Azienda.

L'Istituto scolastico affida all'Azienda l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti gli adempimenti connessi alla funzione di Medico

Competente, ai sensi degli artt. 25, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. relativamente ed esclusivamente al proprio personale docente presente in Azienda e che presta servizio nella struttura ospedaliera, limitatamente alle attività svolte per il servizio di scuola in ospedale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008.

L'Azienda, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, designa i dipendenti Dott. Alfio Ulissi e la Dr.ssa Laura Zingaretti, in possesso dei titoli di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. i quali assumono le prerogative, le responsabilità e le incombenze che la legge attribuisce alla figura.

L'incarico professionale previsto nella presente convenzione non configura, per il Medico Competente, oltre alle proprie, l'assunzione di altre responsabilità, di natura civile o penale, inerenti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro o prevenzione infortuni e malattie professionali.

Considerato che l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. statuisce che "il medico competente è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto", le suddette misure di sicurezza predisposte dall'Azienda verranno comunicate, al fine del relativo rispetto, al Medico Competente, come sopra designati, il quale nella sua qualità e in quanto persona fisica a ciò deputata, ai sensi di

quanto statuito dall'art. 25 (Obblighi del Medico Competente) del D.Lgs. 81/2008 s.m.i, rimane, comunque, per le finalità indicate dalla citata normativa, l'esclusivo custode della documentazione relativa al suddetto personale docente.

Il Medico competente designato dall'Azienda nell'ambito della presente convenzione rimane esclusivo ed autonomo Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7) Reg. UE 2016/679, con riferimento ai dati personali degli interessati che la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) impone al medico competente di acquisire e trattare autonomamente ed in via esclusiva in relazione alla sua qualifica, nell'esecuzione dei propri obblighi normativi e per le finalità specificamente prescritte da detta normativa, con autonoma determinazione delle modalità di trattamento.

L'Istituto Scolastico provvederà a concordare direttamente con il Medico Competente, individuato dall'Azienda nella persona del Dott. Alfio Ulissi e della Dott.ssa Laura Zingaretti, i rapporti relativi al trattamento dei dati personali che Il Medico Competente è deputato a compiere per lo svolgimento delle sue funzioni, così come delineate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. limitatamente agli articoli sopra richiamati, anche con specifico riferimento alle modalità di riconsegna della documentazione in questione o al suo trasferimento ad altro Medico Competente, diverso rispetto ai soggetti ivi designati dall'Azienda, in quanto la legge attribuisce solo ad un medico le prerogative e gli obblighi che derivano dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008

e ss.mm.ii.

I dati personali, anche sensibili, che il Medico Competente tratta, ai sensi e per gli effetti delle specifiche disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., non possono essere in alcun modo trattati dall'Azienda, la quale non potrà, infatti, nemmeno conoscere l'esito del giudizio di idoneità del personale docente dell'Istituto Scolastico che saranno, infatti, comunicati dal Medico Competente, come sopra individuati, solo all'Istituto Scolastico medesimo, quale datore di lavoro dei suddetti dipendenti.

L'Azienda, quindi, si impegna – anche al fine di consentire all'Istituto Scolastico di poter adempiere alla prescrizione in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 – a comunicare ogni variazione rispetto al nominativo del medico che sarà tenuto a svolgere, sulla base della presente convenzione, la funzione di Medico Competente per conto dello stesso.

L'Istituto scolastico si impegna a fornire all'Azienda, all'inizio dell'anno scolastico e ogni qualvolta siano necessari l'ingresso di un nuovo docente o la sua sostituzione, i nominativi dei docenti che svolgono l'attività di insegnamento presso l'Ente convenzionato, mediante lettera formale da trasmettere all'indirizzo pec istituzionale dell'Azienda, aou.ancona@emarche.it.

Articolo 10

La presente Convenzione decorre dall'anno scolastico 2023/2024, con ratifica delle attività già poste in essere dalle parti nelle more della stipula del

presente accordo, e avrà durata quinquennale e quindi fino a conclusione dell'anno scolastico 2027/2028 compreso.

Resta escluso il tacito rinnovo. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione con un preavviso da comunicarsi, mediante PEC, entro sei mesi prima del termine dell'anno scolastico.

Articolo 11

Le parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'accordo stesso.

Articolo 12

Le Parti convengono che, secondo necessità, la presente convenzione può essere integrata da successivi allegati, che faranno parte integrante della medesima. Tali allegati dovranno essere specificamente sottoscritti tra le parti.

Articolo 13

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall'art. 5 del D. L. 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131; le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'*Azienda* ai sensi dell'art. 2 della tabella - Allegato A, al D.P.R. n. 642/72 ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Donatella D'Amico)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Istituto Comprensivo "Novelli-Natalucci"

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Lucia Cipolla)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche

Il Direttore Generale

(Dott. Armando Marco Gozzini)
